

**[www.tuttomilitare.com](http://www.tuttomilitare.com)**

**A tutti i clienti**



\* \* \*

In conformità alle nuove linee di indirizzo applicativo fornite di recente dal Ministero dell'Interno, lo Staff "Tutto Militare" ritiene doveroso informare la propria clientela per quanto segue.

La legge 21/02/2006 n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, reca - fra l'altro - alcune disposizioni integrative del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, in materia di "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*", ridisegnando la nuova disciplina penale ed amministrativa in punto di detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione utilizzati dai Corpi di Polizia.

Gli aspetti salienti della normativa possono essere partitamente sintetizzati così come segue:

**A) NUOVA DISCIPLINA PENALE**

Il nuovo art. 497 TER del Codice penale punisce, fra le altre, le attività di illecita detenzione ed uso di segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti di identificazione in parola.

In tale fattispecie rientrano anche i contrassegni di identificazione che ne simulano funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse ***illecitamente*** usare.

**B) NUOVA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

Il novellato art. 28 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (successivamente abbreviato T.U.L.P.S.) subordina al rilascio di licenza di pubblica sicurezza

1. non solo la raccolta e detenzione di oggetti destinati all'equipaggiamento di Forze armate,

[www.tuttomilitare.com](http://www.tuttomilitare.com)



2.ma anche la detenzione dei contrassegni di identificazione in uso agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Ai fini dell'art. 28 TULPS devono ritenersi "**contrassegni di identificazione**" sia gli accessori alle uniformi (fregi e gli altri segni distintivi aventi la stessa funzione) sia gli oggetti idonei a identificare i predetti pubblici ufficiali quando non vestono l'uniforme, quali ad es. le placche metalliche di riconoscimento contenute nei portafogli.

Il campo applicativo della norma comprende anche i Corpi e servizi di polizia municipale.

Le nuove disposizioni, già entrate in vigore dal 15 marzo 2006, pongono pertanto una restrizione della vendita a favore di

- soggetti regolarmente in possesso della licenza prefettizia, ex art. 28, alla detenzione dei predetti articoli
- alle amministrazioni pubbliche cui appartengono i militari,
- utilizzatori finali debitamente identificati, previa annotazione nel Registro delle operazioni previsto dall'art. 35 del TULPS degli estremi del documento comprovante l'appartenenza al Corpo militare o di polizia.

L'eventuale inosservanza dell'obbligo di munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di contrassegni o altri oggetti analoghi configurano il reato previsto dall'art. 28 ultimo comma, penalmente sanzionato **con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 500 a 3.000 Euro.**

STAFF TUTTO MILITARE  
via Aquileia,18  
Tel. +39 (0)432 - 29 52 79  
<http://www.tuttomilitare.com>  
<http://www.tuttomilitaria.com>  
<http://www.tuttomilitare.eu>  
<http://www.tuttomilitaria.eu>  
mailto: [info@articolimilitari.com](mailto:info@articolimilitari.com)